

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'espressione "altri titoli", di cui all'articolo 13, parte B, parte iniziale e lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388/CEE ⁽¹⁾ [con decorrenza dal 1° gennaio 2007, divenuto articolo 135, paragrafo 1, lettera f), dell'ottava direttiva 2006/112/CE ⁽²⁾, successivamente modificata] debba essere interpretata nel senso che essa comprende una Grantoncard, ovvero una carta trasferibile che viene utilizzata in pagamento (parziale) per beni e servizi, e, in tal caso, se pertanto l'emissione e la vendita di siffatta carta sia esente dall'imposizione dell'imposta sul valore aggiunto.
- 2) In caso di risposta negativa, se l'espressione "altri effetti commerciali", di cui all'articolo 13, parte B, parte iniziale e lettera d), punto 3, della sesta direttiva 77/388/CEE [con decorrenza dal 1° gennaio 2007 divenuto articolo 135, paragrafo 1, lettera d), dell'ottava direttiva 2006/112/CE, successivamente modificata] debba essere interpretata nel senso che in essa rientra una Grantoncard, ovvero una carta trasferibile che viene utilizzata in pagamento (parziale) per beni e servizi, e, in tal caso, se pertanto l'emissione e la vendita di siffatta carta sia esente dall'imposizione dell'imposta sul valore aggiunto.
- 3) Qualora una Grantoncard configuri un "altro titolo" o un "altro effetto commerciale", nel senso sopra indicato, se sia rilevante, per la questione se l'emissione e la vendita della medesima sia esente da imposta sul valore aggiunto, che, in caso di uso di detta carta, l'imposizione su (una parte de) il corrispettivo per essa pagata sia praticamente illusoria.

⁽¹⁾ Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret (Danimarca) il 17 ottobre 2012 — ATP PensionService A/S/Skatteministeriet

(Causa C-464/12)

(2013/C 9/52)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti

Ricorrente: ATP PensionService A/S

Convenuto: Skatteministeriet

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 13, parte B, lettera d), paragrafo 6, della sesta direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ⁽¹⁾, debba essere interpretata nel senso che la nozione di «fondi di investimento quali sono definiti dagli Stati membri» comprende casse pensioni come quelle di cui trattasi nel procedimento principale con le seguenti caratteristiche, allorché lo Stato membro riconosce gli istituti elencati nella sezione 2 dell'ordinanza di rinvio come fondi di investimento:
 - a) il rendimento al lavoratore (beneficiario della pensione) dipende dal rendimento degli investimenti delle casse pensioni;
 - b) il datore di lavoro non deve effettuare versamenti ulteriori per assicurare al beneficiario della pensione un determinato rendimento;
 - c) le casse pensioni investono collettivamente le somme accantonate applicando il principio della ripartizione del rischio;
 - d) la parte essenziale dei versamenti alle casse pensioni dipende da contratti collettivi di lavoro tra il singolo lavoratore e il singolo datore di lavoro, e non dalle decisioni individuali del singolo lavoratore;
 - e) il singolo lavoratore può decidere individualmente di effettuare ulteriori versamenti alle casse pensioni;
 - f) lavoratori autonomi, datori di lavoro e dirigenti possono scegliere di versare contributi pensionisti alle casse pensioni;
 - g) una parte predeterminata del risparmio previdenziale integrativo, stabilito con contratto collettivo, viene utilizzata per acquistare una rendita vitalizia
 - h) i beneficiari della pensione sostengono le spese delle casse pensioni;
 - i) i versamenti alle casse pensioni sono deducibili entro massimali fissati dalla normativa nazionale sulla tassazione del reddito;
 - j) i versamenti ad una pensione integrativa individuale, tra cui una pensione costituita presso un istituto finanziario, in cui gli importi possono essere piazzati in un fondo di investimento, sono deducibili ai sensi della normativa nazionale sulla tassazione del reddito nella misura indicata alla lettera i);

- k) il diritto all'esenzione per i versamenti di cui alla lettera i) corrisponde alla tassazione delle erogazioni, e
- l) gli importi accantonati saranno erogati di regola dopo il compimento dell'età pensionabile:
- 2) In caso di soluzione affermativa della prima questione, se l'articolo 13, parte B, lettera d), paragrafo 6, della sesta direttiva debba essere interpretato nel senso che la nozione di «gestione» comprende un servizio come quello di cui trattasi nel procedimento principale (v. sezione 1.2 dell'ordinanza di rinvio).
- 3) Se un servizio come quello di cui trattasi nel procedimento principale concernente versamenti pensionistici (v. sezione 1.2 dell'ordinanza di rinvio) debba essere considerato, con riferimento all'articolo 13, parte B, lettera d), paragrafo 3, della sesta direttiva, come un servizio unico o come una serie di servizi specifici, da valutarsi separatamente.
- 4) Se l'articolo 13, parte B, lettera d), paragrafo 3, della sesta direttiva debba essere interpretato nel senso che l'esenzione dall'IVA, stabilita nella disposizione per operazioni relative ai pagamenti o ai giroconti, comprende un servizio come quello di cui trattasi nel procedimento principale riguardante versamenti pensionistici (v. sezione 1.2. dell'ordinanza di rinvio).
- 5) In caso di soluzione negativa della quarta questione, se l'articolo 13, parte B, lettera d), paragrafo 3, della sesta direttiva, debba essere interpretato nel senso che l'esenzione dall'IVA, stabilita nella disposizione per operazioni relative ai depositi di conti o ai conti correnti, comprende un servizio come quello di cui trattasi nel procedimento principale riguardante versamenti pensionistici (v. sezione 1.2. dell'ordinanza di rinvio).

(¹) GU L 145, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 25 ottobre 2012 — Juvelta UAB/Lietuvos prabavimo rūmai

(Causa C-481/12)

(2013/C 9/53)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti

Ricorrente e appellante: Juvelta UAB

Convenuto e appellato: Lietuvos prabavimo rūmai

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 34 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso che vieta disposizioni nazionali in forza delle quali, ai fini della vendita, sul mercato di uno Stato membro dell'Unione europea, di oggetti in oro importati da un altro Stato membro, la cui immissione sul mercato di tale Stato membro (di esportazione) è consentita, tali oggetti devono essere punzonati con un marchio apposto da un ufficio del saggio indipendente, autorizzato da uno Stato membro, che confermi che l'oggetto che lo reca impresso è stato analizzato da detto ufficio, e in cui sia specificata l'informazione, comprensibile per i consumatori dello Stato membro di importazione, relativa al titolo, qualora tale informazione sul titolo sia fornita in un marchio o contrassegno separato e supplementare, impresso sul medesimo oggetto in oro.
- 2) Se, per rispondere alla prima questione, sia rilevante che, come accade nella fattispecie in esame, la marchiatura supplementare relativa al titolo di oggetti in oro figurante sugli oggetti e comprensibile per i consumatori dello Stato membro di importazione (ad esempio una marchiatura con le tre cifre arabe «585») non sia stata effettuata da un ufficio del saggio indipendente autorizzato da uno Stato membro dell'Unione europea, ma le informazioni fornite in tale marchiatura corrispondano, quanto al loro significato, alle informazioni specificate nel marchio, impresso sul medesimo articolo, dell'ufficio del saggio indipendente autorizzato dallo Stato membro di esportazione (ad esempio, il marchio dello Stato membro di esportazione recante la cifra araba «3» connota specificamente, secondo le disposizioni di legge di tale Stato, un titolo di 585).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Okresný súd Prešov (Repubblica slovacca) il 29 ottobre 2012 — Peter Macinský, Eva Macinská/Getfin s.r.o., Finanreal s.r.o.

(Causa C-482/12)

(2013/C 9/54)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Okresný súd Prešov

Parti

Attori: Peter Macinský, Eva Macinská

Convenuti: Getfin s.r.o., Finanreal s.r.o.